

## REGOLAMENTO (UE) N. 523/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2012

**che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includervi alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernenti l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche a essi destinati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici e all'aderenza sul bagnato.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).
- (2) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, l'Unione ha anche aderito al regolamento UNECE n. 30 relativo agli pneumatici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, il regolamento n. 54, relativo agli pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi nonché il regolamento n. 64 relativo a unità di scorta per uso temporaneo, a pneumatici antiforatura, a sistemi di marcia a piatto e a sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.
- (3) Con una distinta decisione del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 117 relativo alle

- (4) A norma della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(4)</sup>, i fabbricanti di veicoli che chiedono l'omologazione di loro sistemi, componenti o entità tecniche possono scegliere se soddisfare i requisiti delle direttive pertinenti o quelli dei corrispondenti regolamenti UNECE. La maggior parte delle disposizioni previste dalle direttive sulle parti del veicolo sono state riprese dai corrispondenti regolamenti UNECE. Poiché i regolamenti UNECE sono continuamente modificati sulla scia dei progressi tecnologici, anche le pertinenti direttive vanno aggiornate regolarmente per allinearle al contenuto dei corrispondenti regolamenti UNECE. Per evitare doppioni, il gruppo ad alto livello CARS 21 ha raccomandato di sostituire varie direttive con i corrispondenti regolamenti UNECE.
- (5) La direttiva 2007/46/CE permette di applicare in modo vincolante i regolamenti UNECE all'omologazione CE dei veicoli e di sostituire la normativa dell'Unione con tali regolamenti UNECE. Ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 l'omologazione rilasciata in conformità ai regolamenti UNECE applicabili obbligatoriamente va considerata come omologazione CE ai sensi del suddetto regolamento e delle relative misure di attuazione.
- (6) Sostituire la legislazione UE con regolamenti UNECE consente di evitare doppioni non solo a livello delle prescrizioni tecniche ma anche a livello delle certificazioni e delle procedure amministrative. Inoltre, il rilascio di omologazioni basate direttamente su norme concordate a livello internazionale contribuirà a migliorare l'accesso al mercato dei paesi terzi, soprattutto di quelli che sono parti contraenti dell'accordo riveduto del 1958, e rafforzerà così la competitività dell'industria dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.<sup>(3)</sup> COM(2003) 635 def. — Adozione di un documento non pubblicato.<sup>(4)</sup> GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.